

DELIBERA N. 102/26/CONS

**PROVVEDIMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE
DELL'ARTICOLO 33 DEL D. LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 208, RELATIVE
ALLA LISTA DEGLI EVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA PER LA
SOCIETÀ DI CUI È ASSICURATA LA DIFFUSIONE SU PALINSESTI IN
CHIARO**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 29 aprile 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” (di seguito “*Legge istitutiva*”);

VISTA la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato (di seguito “*Direttiva SMAV*”);

VISTO il Regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (Regolamento europeo sulla libertà dei media, di seguito “*EMFA*”)

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito “*Testo Unico*” o “*TUSMA*”);

VISTO, in particolare, l’articolo 33 del Testo Unico, il quale, ai commi 1, 2 e 5, prevede che “*1. Il Ministero, sentita l’Autorità, compila una lista degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società, dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale. La lista è comunicata alla Commissione europea secondo quanto previsto dall’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE. 2. L’Autorità, con propria deliberazione, individua le modalità idonee per assicurare che i fornitori dei servizi di media non esercitino i diritti esclusivi da loro acquistati, in relazione agli eventi di cui al comma 1, in modo da privare una parte consistente del pubblico di un altro Stato membro*

della possibilità di seguire gli eventi considerati da tale Stato di rilevanza per la società e per i quali il medesimo Stato assicura la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta integrale o parziale oppure in differita, in forma integrale o parziale. [...] 5. L'Autorità vigila sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, esercitando le connesse funzioni sanzionatorie di cui all'articolo 67 e di risoluzione extragiudiziali delle controversie ai sensi dell'articolo 40.”;

VISTA la delibera n. 131/12/CONS, del 15 marzo 2012, recante “*Approvazione definitiva della lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro*”;

VISTO il decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy dell'8 ottobre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 270 del 20 novembre 2025, con il quale, sentita l'Autorità, è stata adottata la lista degli eventi di cui all'articolo 33, comma 1, del Testo Unico;

VISTA la delibera n. 326/25/CONS, del 17 dicembre 2025, recante “*Consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante le disposizioni attuative dell'articolo 33 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208 relative alla lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, “Regolamento sanzioni”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023;

VISTA la delibera n. 226/15/CONS, del 20 aprile 2015, recante “*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016;

VISTI i contributi pervenuti nell'ambito della consultazione pubblica da parte dei seguenti soggetti: Amazon Digital UK Limited (di seguito ADUK), prot. n. 0048462 del 6 febbraio 2026; Discovery Italia S.r.l. (di seguito Discovery), prot. n. 0049698 del 9 febbraio 2026; Motion Picture Association (di seguito MPA), prot. n. 0049700 del 9 febbraio 2026; RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di seguito RAI) prot. n. 0048302 del 6 febbraio 2026; RTI S.p.A. (di seguito RTI), prot. n. 0057445 del 13 febbraio 2026; Sky Italia S.r.l. (di seguito SKY), prot. n. 0049721 del 9 febbraio 2026;

AVUTO RIGUARDO alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni svolte con i soggetti che ne hanno fatto richiesta: Discovery (9 febbraio 2026); ADUK (11 febbraio 2026); Sky (11 febbraio 2026); RTI (16 febbraio 2026);

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il Testo Unico, all'articolo 33, ha modificato la competenza relativa all'individuazione degli eventi di particolare rilevanza della società di cui è assicurata la diffusione in chiaro, precedentemente prevista in capo all'Autorità, attribuendola al Ministero delle imprese e del Made in Italy (di seguito MiMIT), e affidando all'Autorità la competenza a individuare, con propria deliberazione: i) le modalità idonee per assicurare che i fornitori dei servizi di media non esercitino i diritti esclusivi degli eventi in parola, in modo da privare una parte consistente del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguirli in chiaro (comma 2); ii) l'esercizio delle relative funzioni sanzionatorie ai sensi dell'articolo 67 del TUSMA (comma 5); iii) l'esercizio della funzione di risoluzione extragiudiziale delle controversie ai sensi dell'articolo 40 del TUSMA (comma 5);

2. In attuazione delle previsioni del TUSMA, che demandano all'Autorità di prevedere le disposizioni applicative di cui sopra, con delibera n. 326/25/CONS l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica in materia. Nello specifico, sono stati proposti ai soggetti interessati quattro quesiti, di cui i primi due (**D1** e **D2**) afferenti alle definizioni di cui all'articolo 1 dello schema di provvedimento (una, concernente, in particolare, quella di "Servizio di media audiovisivo qualificato" (D2)), il terzo (**D3**) sulla procedura relativa alle condizioni di esercizio dei diritti di trasmissione (articolo 2) e il quarto (**D4**) in merito alla procedura di risoluzione delle controversie (articolo 4);

3. Si riporta, per ciascun quesito, una sintesi delle posizioni degli operatori, seguita dalle osservazioni dell'Autorità, precisando che, per una più agevole esposizione, i primi due quesiti sono stati trattati congiuntamente, afferendo entrambi alla medesima disposizione dello schema di provvedimento (articolo 1):

Posizioni dei partecipanti alla consultazione pubblica

Quesiti D1. e D2.

D1. Si concorda con le definizioni proposte?

D.2. Si ritiene adeguata la definizione di "Servizio di media audiovisivo qualificato"?

ADUK, nell'accogliere favorevolmente l'inserimento, da parte dell'Autorità, di una definizione di "servizio di media audiovisivo qualificato" comprensiva anche dei soggetti non stabiliti sotto la giurisdizione italiana, ritiene tuttavia che tale definizione, alla luce della convergenza tecnologica del settore audiovisivo, debba essere ampliata fino a ricomprendere anche i servizi non lineari. La discriminazione tra fornitori di servizi lineari e *on-demand*, secondo la società, non è conforme al principio di neutralità tecnologica adottato dal legislatore europeo e rischierebbe di generare effetti distortivi sulla concorrenza e di scoraggiare gli investimenti nei diritti sportivi nel Paese. ADUK, quindi, propone una modifica della definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. h) che ricomprenda anche i servizi di video *on-demand*, nei termini innanzi riportati. Della stessa

posizione anche MPA, che non ha osservazioni sul quesito di cui al punto D1, mentre esprime alcune riserve sulla limitazione del servizio qualificato ai soli fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, ritenendo tale restrizione non in linea con i cambiamenti tecnologici e commerciali del settore, in evidente contrasto con i principi di proporzionalità e non discriminazione. MPA rileva che i fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari sono in grado di raggiungere l'80% della popolazione italiana, trattandosi di servizi trasmessi attraverso la rete internet. Alla luce di tanto, suggerisce di includere nell'ambito della definizione in questione anche i fornitori non lineari.

Discovery e RTI concordano con le definizioni proposte dall'Autorità, mentre RAI non si è espressa al riguardo.

Osservazioni dell'Autorità

L'esame dei contributi pervenuti ha consentito all'Autorità di rilevare una netta polarizzazione tra le posizioni degli attori del mercato di riferimento relativamente alla definizione di "servizio di media audiovisivo qualificato". Infatti, alcuni partecipanti concordano con la definizione proposta, mentre altri ne chiedono l'estensione espressa ai servizi di media *on-demand*.

Al riguardo, l'Autorità evidenzia che il quadro normativo in materia, rappresentato, come noto, dall'articolo 33 del TUSMA, menziona espressamente che "*Il Ministero, sentita l'Autorità, compila una lista degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società, dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro* (enfasi aggiunta)". Il riferimento ai palinsesti, ovvero ai servizi di media audiovisivi lineari, limita necessariamente la portata applicativa delle previsioni sia del Ministero che dell'Autorità sui soggetti ritenibili "qualificati" per poter fornire la visione di un evento contenuto nella lista. Peraltro, l'articolo 14 della Direttiva SMAV, previsione recepita nell'articolo 33 del TUSMA, parla, similmente, di "emittenti" e, dunque, di servizi lineari. In tal senso, inoltre, si è espresso il Comitato europeo per i servizi di media (*Media Board*). Tale organismo, istituito dall'EMFA, ha sostituito il gruppo dei regolatori dell'audiovisivo di cui alla Direttiva SMAV.

Nel documento con cui il *Media Board* ha contribuito alla valutazione *ex post* e alla revisione della Direttiva SMAV ¹ con riferimento all'articolo 14 della Direttiva medesima, il *Media Board* ha evidenziato che "*NRAs identified certain difficulties in implementing the provisions related to exclusive broadcasting rights, as set out in Art. 14 AVMSD. A key concern is that on-demand service providers are increasingly acquiring audiovisual sports broadcasting rights, thereby limiting public access to events considered of major importance. A particular concern is that access to this type of content is increasingly*

¹ Pubblicata sul sito del Media Board al link https://media-board.europa.eu/document/download/b8f3478e-673c-4b51-97ca-6438a51954c9_en?filename=The%20Media%20Board%27s%20contribution%20to%20the%20AVMSD%20ex-post%20evaluation%20and%20review.pdf&prefLang=it

available through digital applications which, although free, require users to provide personal data with economic value, raising questions about equitable access to events of major importance. This is the case especially when the broadcasting rights for EMI defined by a Member States are acquired by video-on-demand (VOD) platforms established in another Member State, in which case there is a risk the country-of-origin principle might complicate the cross-border enforcement of obligations and effective public access to certain events of major importance . Recommendation M: • M1: It is recommended to consider extending the scope of Art. 14 AVMSD to explicitly include video-on-demand services (and if relevant/possible, also hybrid distribution models). [...]”. Dunque, anche secondo il Media Board l’ambito di applicazione dell’articolo 14 non comprende, allo stato, l’inclusione dei servizi *on-demand*.

Dello stesso tenore la posizione del Consiglio dell’Unione europea, espressa nel documento Conclusioni del Consiglio sulla valutazione del quadro giuridico per i servizi audiovisivi e i servizi di piattaforma per la condivisione di video (C/2025/2954)² in cui afferma che “*CONSIDERANDO QUANTO SEGUE: 35. L’articolo 14 della direttiva AVMS, che disciplina gli eventi di particolare rilevanza per la società, **riguarda solo le emittenti**. Tuttavia, gli eventi sportivi non sono più distribuiti e consumati solo attraverso servizi di media audiovisivi lineari, ma sono sempre più spesso resi disponibili attraverso altri servizi, con accesso limitato e a pagamento. Di fatto, gran parte del pubblico nazionale potrebbe essere privata del libero accesso a tali eventi, che rivestono una particolare rilevanza sociale e culturale. INVITA LA COMMISSIONE EUROPEA A: 36. Analizzare i principali sviluppi nel settore della distribuzione di eventi di particolare rilevanza per la società e valutare se l’ambito di applicazione soggettivo dell’articolo 14 della direttiva AVMS continui a essere pertinente per salvaguardare l’ampio accesso a tali eventi di media*” (enfasi aggiunta).

Alla luce di tanto, si ritiene che l’interpretazione dell’Autorità, derivante dal tenore letterale dell’articolo 14 della Direttiva SMAV e dall’articolo 33 del Testo Unico, sia supportata e condivisa anche a livello internazionale: pertanto, non si ritiene che il ricorso al principio di neutralità tecnologica possa consentire il superamento di limiti previsti dalla normativa a livello nazionale ed europeo. Si evidenzia, comunque, che ciò ovviamente non implica che ai fornitori di servizi di media *on-demand* sia precluso l’acquisto dei diritti degli eventi della lista - eventualità già verificatasi negli ultimi anni - ma unicamente che gli stessi, in caso di acquisto dei diritti di un evento nella lista, dovranno attivare la procedura per la cessione in sublicenza.

In conclusione, l’Autorità ritiene di mantenere la formulazione dell’articolo 1 così come sottoposta a consultazione pubblica con la delibera n. 326/25/CONS.

² Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 26 maggio del 2025, disponibile al seguente link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202502954

Quesito D3.

D.3. Si concorda con la conferma di tale previsione, già contenuta nella delibera n. 131/12/CONS o si hanno proposte di modifica o integrazione?

ADUK, con riferimento alla procedura per la concessione in sublicenza, chiede di riformulare l'art. 2, comma 1, nel senso di garantire una maggiore flessibilità operativa (eliminando la previsione della pubblicazione obbligatoria sul sito *web*), libertà contrattuale e l'eliminazione del requisito della presentazione preventiva all'Autorità, "*chepotrebbernon essere compatibile con i vincoli temporali del processo di negoziazione della sublicenza, pur preservando la capacità dell'Autorità di valutare la conformità ex post*".

Quanto alle modalità di trasmissione degli eventi in sublicenza (se in diretta o in differita, se trasmissione integrale o parziale), ADUK non rileva criticità nella formulazione della disposizione adottata dal decreto, che conferma il medesimo approccio già seguito dall'Autorità nella delibera n. 131/12/CONS. Sempre sul tema, ADUK sottolinea che, nei casi già verificatisi di cessione di eventi rientranti nella lista di cui alla delibera n. 131/12/CONS, non ha osservato alcuna fluttuazione dell'*audience* di tali competizioni, nonostante la contemporanea trasmissione in chiaro e, a riprova di ciò, il pubblico interessato all'evento si è sempre mostrato soddisfatto dei servizi forniti e della loro qualità.

Passando all'ipotesi di una tempistica anticipata di condivisione delle principali modalità di cessione dei diritti (ad es., in momenti fissi di competizioni o eventi sportivi, in momenti antecedenti alla effettiva qualificazione di atleti o squadre italiane), ADUK non ritiene percorribile una siffatta opzione, in quanto le condizioni concrete non possono essere identificate *a priori* e lo stesso interesse del pubblico potrebbe modificarsi in base agli atleti o alle squadre effettivamente qualificatisi (ad es. una semifinale tra due atleti o squadre italiane in una competizione internazionale può avere un peso differente rispetto a competizioni con un solo atleta o squadra nazionale).

Discovery non concorda con le condizioni di esercizio dei diritti di trasmissione come disciplinate nella norma in argomento. Ritiene necessario chiarire che il "*ragionevole anticipo*" debba essere effettivo e tale da consentire, attraverso la definizione di tempistiche adeguate, una corretta ed efficace assegnazione dei diritti. Con l'attuale formulazione, a suo avviso, si corre il rischio di avvantaggiare i fornitori di servizi media non qualificati. I fornitori qualificati, quindi, potrebbero non riuscire a presentare offerte competitive, venendo di fatto esclusi dalla trasmissione degli eventi di particolare rilevanza. Pertanto, la società chiede "*una riformulazione della norma che preveda, in capo ai fornitori non qualificati, la comunicazione all'Autorità di un piano di cessione di tali diritti in chiaro sin dall'effettivo acquisto dei diritti stessi o, quantomeno, dalla data di inizio degli eventi*", ad esempio in momenti fissi nel corso dell'anno (tipo: inizio della competizione o inizio della fase delle eliminatorie), in modo da assicurare ai fornitori di servizi qualificati un tempo idoneo alla formulazione di offerte al riguardo.

MPA non ha osservazioni al riguardo.

RAI segnala che l'inciso "*in deroga alle condizioni di cui al comma 1*" di cui al comma 2

della disposizione in esame potrebbe non essere corretto visto che, a parere della concessionaria pubblica, il richiamato comma 1 *“non descriva le condizioni di esercizio del diritto, essendo piuttosto il comma 1 dell’art. 1 del D.M. 8 ottobre 2025 a prevedere la diffusione su palinsesti in chiaro degli eventi in argomento.”*.

RTI, con riferimento alla procedura per la concessione della sub-licenza, sottolinea due aspetti: in primo luogo, quanto al comma 1 dell’articolo 2 dello schema posto in consultazione, ritiene che la trasmissione all’Autorità dei *“criteri e della metodologia”* utilizzate per definire le condizioni di sub-licenza dei diritti debba avere luogo prima della pubblicazione dell’offerta da parte del titolare dei diritti, per consentire all’Autorità stessa le valutazioni del caso anche indicando le modifiche necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione, con riferimento sia alle condizioni economiche di offerta, sia al procedimento da seguire. In secondo luogo, la società ritiene necessario che sia garantita la libertà editoriale del soggetto sub-licenziatario, in quanto non considera coerenti con la norma le richieste degli operatori licenzianti di effettuare una mera ritrasmissione dell’evento, imponendo il *“confezionamento”* già realizzato con regia e commenti, e anche, talvolta, l’inclusione del logo del servizio di media del licenziante.

Quanto al comma 2 dell’articolo 2 del citato schema di provvedimento, RTI evidenzia che l’inciso *“in deroga alle condizioni di cui al comma 1”*, diversamente dalla precedente previsione di cui alla delibera n. 131/12/CONS, non trova alcun fondamento nell’attuale formulazione. Il comma 1, infatti, secondo RTI *“non sembra prevedere “condizioni di esercizio dei diritti.”*. Alla luce della vigente normativa, l’attuale compito dell’Autorità è solo quello di definire una *“modalità procedimentale che assicuri il raggiungimento di accordi di sub-licenza idonei a garantire l’accessibilità generalizzata degli eventi, con la sola eccezione del caso in cui non vi siano fornitori di servizi qualificati disponibili ad effettuare la trasmissione.”*. Ciò detto, RTI formula alcune proposte di modifica alla disposizione in esame, riportate nel contributo presentato. Da ultimo, con riferimento alla tempistica, RTI ritiene che, per alcuni eventi, in particolare quelli calcistici (es., la finale e le semifinali di Champion League, dell’Europa League e della Conference League, qualora siano coinvolte squadre italiane) si potrebbe prevedere che la pubblicazione della proposta di cessione all’Autorità delle condizioni di sub-licenza avvenga entro 24 ore dall’evento sportivo qualificante che determina la partecipazione degli atleti italiani al successivo evento rilevante. La soluzione garantirebbe tempestività e trasparenza, nel rispetto dell’ordinato svolgimento delle procedure.

SKY ritiene che la disciplina – già rappresentata nella delibera n. 131/12/CONS e confermata dall’Autorità nella consultazione pubblica che qui interessa – sia coerente con la capacità del mercato di adattarsi alle eventuali diverse fattispecie concrete e che il *“diritto [del pubblico a fruire dei listed events, n.d.r.] possa essere garantito, per gli eventi diversi dalle partite della nazionale di calcio italiana, anche con modalità diverse dalla diretta integrale, la cui scelta dunque è rimessa all’emittente che ha acquisito i diritti.”*. SKY non ritiene, pertanto, che vi siano margini né necessità di proposte di modifica su tale disciplina.

Osservazioni dell’Autorità

Si ritiene che l’ingerenza dell’Autorità nell’autonomia contrattuale dei fornitori SMAV,

ancor più in tema di libertà editoriale, non sia opportuna né supportata a livello normativo. Inoltre, si evidenzia che lo schema di provvedimento già prevede che, se i soggetti non trovano un accordo, possono adire l'Autorità con la procedura di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 4 dello schema di provvedimento. Quanto all'articolo 2, comma 2, relativo all'eventualità in cui nessun fornitore di un servizio di media audiovisivo qualificato formuli alcuna offerta o non la formuli a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, si provvede a modificare la formulazione per renderla maggiormente chiara.

Quesito D4.

D.4. Si condivide tale previsione, già contenuta nella delibera n. 131/12/CONS, o si hanno proposte di modifica e integrazione?

Discovery e MPA condividono la previsione, già contenuta nella delibera n. 131/12/CONS.

RTI, nel condividere la proposta dell'Autorità, suggerisce di prevedere, in considerazione dell'esigenza di notevole celerità che caratterizza la materia, l'applicazione al procedimento di risoluzione delle controversie della disciplina di cui all'articolo 14 del Regolamento controversie per l'adozione di misure cautelari oltre a una riduzione dei termini indicati nel citato Regolamento.

Osservazioni dell'Autorità

Stante la peculiarità della fattispecie *de qua*, non sembra ravvisabile la possibilità per l'Autorità dell'adozione di misure cautelari o di una riduzione della tempistica del procedimento: la norma intende effettuare un bilanciamento tra l'interesse degli utenti a seguire gli eventi in chiaro e la tutela dell'iniziativa economica del fornitore di servizi, che ha acquistato i diritti di trasmissione anche a fronte di investimenti rilevanti. Non sembrerebbe, pertanto, adeguata la previsione di misure cautelari che vadano a ledere i diritti acquisiti dal fornitore. Si ricorda, *ad abundantiam*, che ad ogni modo l'articolo 2, comma 2 del provvedimento sottoposto a consultazione pubblica con delibera n. 326/25/CONS prevede che, nell'eventualità in cui il fornitore di servizio di media non qualificato, titolare dei diritti, non riceva proposte a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, ha facoltà di esercitarli in deroga alle condizioni del provvedimento medesimo. Alla luce di tanto, non si ravvisa l'esigenza di richiamare espressamente la disciplina di cui all'art. 14 del Regolamento controversie in materia di misure cautelari né di procedere alla riduzione della tempistica della procedura ivi prevista;

RITENUTO, pertanto, sulla base dei rilievi formulati nell'ambito della consultazione pubblica dai soggetti intervenuti, nonché degli orientamenti espressi in proposito dall'Autorità, di approvare il *“Provvedimento recante le disposizioni attuative dell'articolo 33 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, relative alla lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in*

chiaro”;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Art. 1

1. È approvato il “*Provvedimento recante le disposizioni attuative dell’articolo 33 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, relative alla lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro*” di cui all’Allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. La delibera n. 131/12/CONS è abrogata.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La presente delibera, unitamente all’Allegato A, è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 29 aprile 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella